

Emendamento dell'Accordo sui Requisiti Patrimoniali per tener conto dei rischi di mercato

MAXIMILIAN J.B. HALL

Introduzione

Come anticipato nel mio precedente articolo (Hall 1995), il Comitato di Basilea per la Supervisione del Sistema Bancario ha pubblicato, nella forma di Emendamento del famoso Accordo sui Requisiti Patrimoniali del 1988 (Hall 1989), la propria indicazione definitiva sul modo in cui dovrebbero essere modificati i criteri di accertamento dell'adeguatezza patrimoniale delle banche attive su scala internazionale, per tener conto dei rischi di mercato e dei rischi di credito ai quali esse sono esposte (Comitato di Basilea 1996a). Le autorità di vigilanza del G10 dovranno mettere in atto il nuovo regime di accertamenti al più tardi alla fine del 1997. L'obiettivo di questo articolo è quello di spiegare gli emendamenti più rilevanti apportati dal Comitato di Basilea alla precedente proposta di accordo (Comitato di Basilea 1995), già peraltro sottolineati in Hall (1995).

1. Reazione del mercato alla fase di consultazione del Comitato di Basilea relativamente alla proposta dell'aprile 1995

Durante il periodo di consultazione, il Comitato di Basilea ha ricevuto numerose istanze critiche da parte dei partecipanti al mercato, relativamente alle proposte di soluzione su come tenere conto dei rischi di mercato. Le critiche più rilevanti erano rivolte ai *criteri*

□ Loughborough University, Department of Economics, Loughborough (Gran Bretagna).

quantitativi proposti per le banche intenzionate a utilizzare modelli interni per la misurazione dei rischi di mercato e per la conseguente definizione dei propri requisiti patrimoniali. Tali critiche possono essere sintetizzate come segue:

(i) il minimo (posto pari a 3) per il *fattore moltiplicativo*,¹ la cui funzione è quella di tener conto di condizioni di mercato estreme, è troppo alto;

(ii) l'uso raccomandato di un'ulteriore maggiorazione,² allo scopo di migliorare la qualità previsiva del modello, non è necessario;^{3,4}

(iii) i parametri generali proposti per i modelli interni sono troppo restrittivi;

(iv) non è concessa sufficiente possibilità di diversificazione tra portafogli di negoziazione;

(v) la componente di rischio specifico individuata dai modelli bancari meriterebbe maggior rilievo.⁵ In generale, la maggior parte degli intervistati ha concluso che il Comitato era troppo cauto, e che ciò si era tradotto nel fatto che le sue proposte risultavano troppo prudenti e conducevano a requisiti patrimoniali troppo pesanti.

¹ Per le banche che utilizzano modelli interni, il requisito patrimoniale va calcolato come il massimo tra il "valore a rischio" del giorno precedente e una media del "valore a rischio" dei 60 giorni lavorativi precedenti, moltiplicato per il *fattore moltiplicativo*.

² Nella trasformazione della stima del "valore a rischio" giornaliero in un opportuno requisito patrimoniale, il *fattore moltiplicativo* è soggetto a una "maggiorazione" la cui dimensione è direttamente correlata alla *performance ex post* del modello.

³ L'uso combinato del fattore moltiplicativo e della maggiorazione minaccia di ridurre l'incentivo per le banche a utilizzare l'approccio basato sui modelli, dal momento che molte aziende affermano che il requisito patrimoniale così generato risulterebbe superiore a quello derivante dall'applicazione dell'approccio alternativo, quello *standardizzato*. Per questo motivo, si asserisce, le proposte avanzate dal Comitato avevano l'effetto di ridurre la motivazione a sviluppare efficienti procedure di gestione del rischio e d'altra parte fornivano alle banche un incentivo a sottostimare il proprio valore a rischio (VAR).

⁴ Molte banche intervistate richiedevano anche ulteriori indicazioni su come utilizzare in pratica la "maggiorazione".

⁵ Alcune banche intervistate hanno richiesto la rimozione del vincolo proposto nel documento del 1995, secondo il quale il requisito globale di rischio specifico applicato ai titoli di debito o ai titoli azionari non poteva essere inferiore alla metà di quello calcolato secondo l'approccio standardizzato.

2. La risposta del Comitato di Basilea alle critiche ricevute

Dopo un'accurata riflessione sulle critiche ricevute durante il periodo di consultazione, il Comitato di Basilea ha concluso che l'approccio globale proposto nel documento dell'aprile 1995 rimaneva sostanzialmente appropriato. In particolare, ha riaffermato i rigidi *criteri qualitativi* che dovranno essere soddisfatti dalle banche che adottano un approccio modellistico per calcolare i propri requisiti patrimoniali, nel processo di gestione del rischio; ha poi confermato le proprie indicazioni precedenti relativamente all'uso misto di *modelli interni* e *approcci standardizzati*; inoltre ha confermato la proposta di *definire il capitale* a scopo regolativo e di *calcolare il coefficiente patrimoniale* e il *requisito minimo patrimoniale globale*; infine, ha lasciato sostanzialmente invariate le proposte relative alla *metodologia standardizzata* da utilizzarsi per calcolare i requisiti patrimoniali e il rischio di mercato da parte delle banche che non usano modelli interni (Hall 1995).⁶ Inoltre, per le ragioni che si vedranno in seguito, il Comitato ha rifiutato di mettere in discussione il *fattore moltiplicativo*, la *maggiorazione* e i requisiti patrimoniali per i rischi specifici delle banche che usino modelli interni. Tuttavia, ha effettivamente accettato di garantire maggiore flessibilità nella specificazione dei parametri dei modelli e di riconoscere la diversificazione dei portafogli di negoziazione. Su questi argomenti torneremo nella prossima sezione.

Nel rifiutare l'istanza adottata dal settore per la riduzione del minimo proposto per il *fattore moltiplicativo*, il Comitato ha sottolineato che, nella trasformazione di una stima del valore di rischio giornaliero in un adeguato coefficiente patrimoniale, è necessario garantirsi un cuscinetto sufficiente di protezione da potenziali perdite cumulative derivanti da condizioni di mercato avverse che permangono per un periodo prolungato. Inoltre, il Comitato stesso ha affermato che è necessario imporre un fattore prudente per tener conto della

⁶ Le maggiori modifiche apportate riguardano il trattamento delle *opzioni*, per le quali le regole dettate nell'aprile 1995 sono state semplificate (per maggiori dettagli si veda Comitato di Basilea 1996a, Sezione A.5). Il Comitato ha inoltre chiarito il proprio approccio relativamente all'uso delle *tecniche di pretrattamento*, pensate per libri swap di grandi dimensioni, nell'ambito del calcolo dei requisiti patrimoniali per tener conto dei rischi di mercato derivanti dall'apertura di posizioni in derivati (per ulteriori specificazioni, si veda Comitato di Basilea 1996a, Sezione A.1, par. 22).

potenziale debolezza del processo di modellizzazione.⁷ Alla luce di queste preoccupazioni di carattere prudenziale, il Comitato ha ritenuto che un fattore moltiplicativo minimo pari a 3 è sia «appropriato che ragionevole».

Nonostante si sia rifiutato di abolire la *maggiorazione* proposta, sulla base dell'affermazione che è necessario che le banche siano incentivate a costruire modelli con buone capacità previsive, il Comitato ha tuttavia chiarito le circostanze in cui risulterebbe accettabile porre tale fattore pari a zero, e cioè quando i risultati delle verifiche a posteriori ("backtesting")⁸ siano soddisfacenti e la banca soddisfi tutti i previsti requisiti qualitativi. Il Comitato ha sostenuto che il proprio approccio «definisce un equilibrio tra la considerazione delle potenziali limitazioni della verifica a posteriori e la necessità di costruire una struttura chiara e coerente che contenga incentivi per assicurare che la banca modella il rischio di mercato in modo significativo».

Infine, per quel che riguarda il *trattamento del rischio specifico* per le banche che utilizzano i modelli interni, il Comitato si è mostrato contrario a riconoscere la capacità dei modelli di individuare rischi specifici, sulla base del fatto che, anche quando ciascun titolo azionario è rappresentato all'interno del modello come fattore di rischio individuale, raramente il modello stesso coglie fattori chiave di rischio specifico, come i rischi di evento straordinario e d'insolvenza. Inoltre, per quel che riguarda i titoli di debito, il Comitato ha affermato che le banche hanno fornito ben poche prove che i loro modelli riescano a coglierne il rischio specifico. Di conseguenza, nonostante la sua intenzione di concedere un certo riconoscimento alle banche che dimostrino che i loro modelli sono in grado di

⁷ La "debolezza" può emergere per le seguenti ragioni: i movimenti dei prezzi di mercato mostrano spesso andamenti che si distanziano dalle ipotesi statistiche (ad esempio dalla distribuzione normale) adottate dai modelli; non sempre il passato si dimostra buon indicatore del futuro (ad esempio volatilità e correlazione possono cambiare drasticamente); le stime del valore a rischio si basano tipicamente su posizioni di "fine giornata" e generalmente non riflettono il rischio intra-giornaliero; i modelli non possono cogliere adeguatamente rischi di eventi straordinari derivanti da eccezionali condizioni di mercato; troppi modelli fanno affidamento su ipotesi semplificatrici per la valutazione delle posizioni in portafoglio, in particolare nel caso di strumenti molto complessi, come le opzioni.

⁸ Un manuale sul modo in cui le autorità di vigilanza del G10 pensano di utilizzare la "verifica a posteriori" (ad esempio un confronto *ex post* tra risultati del modello e risultati effettivi), in congiunzione con sistemi di misurazione del rischio interni alle banche come base per la definizione dei requisiti patrimoniali, è stato pubblicato parallelamente all'"Emendamento dell'Accordo sui Requisiti Patrimoniali" nel gennaio 1996 (Comitato di Basilea 1996b).

cogliere il rischio specifico, nonché di fornire incentivi affinché le metodologie di modellizzazione vengano ulteriormente migliorate, il Comitato ha deciso di confermare il trattamento del rischio specifico proposto nel documento dell'aprile 1995 – secondo il quale è possibile effettuare una modellizzazione del rischio specifico, ma il conseguente requisito patrimoniale è soggetto a un limite minimo dato dal 50 per cento di quello applicabile secondo l'approccio standardizzato –, allo scopo di fornire un cuscinetto prudenziale e per esprimere la considerazione che la pratica del settore in quest'area è ancora in evoluzione, tanto che non vi è ancora consenso sul modo migliore di modellizzare alcuni elementi di rischio specifico.

3. Le modifiche apportate dal Comitato di Basilea all'articolo del 1995 sul rischio mercato

Come già sottolineato, i maggiori cambiamenti apportati dal Comitato alla proposta originale, attraverso concessioni al settore bancario in seguito a critiche mosse dallo stesso, vanno nel senso di una maggiore flessibilità concessa alle banche riguardo alla specificazione dei parametri inseriti nei modelli e di un maggiore riconoscimento della diversificazione. Qui di seguito tratteremo ciascuno dei punti rilevanti.

Pur riaffermando che la maggior parte dei criteri quantitativi posti con l'articolo del 1995 come prerequisito per l'adozione di modelli interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali rimarrà valido nel futuro – e cioè che il valore a rischio va calcolato quotidianamente, utilizzando un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile; che è necessario utilizzare uno shock di prezzo istantaneo minimo equivalente a una variazione decadale di prezzo (10 giorni lavorativi); che il modello deve incorporare un periodo storico di osservazione di almeno un anno; e che il requisito patrimoniale va calcolato come il massimo tra il valore a rischio del giorno precedente e la media del valore a rischio dei 60 giorni lavorativi precedenti moltiplicato per 3 –, il Comitato ha deciso che andasse concessa una certa maggiore flessibilità nella specificazione dei parametri. Innanzitutto, la commissione ha lasciato cadere la propria proposta di adottare un *periodo di osservazione doppio*, dal momento che «in generale i costi [...] sono tali da più che compensare i potenziali

benefici» (il vincolo minimo posto a un anno per il periodo d'osservazione è stato tuttavia confermato). In secondo luogo, dopo aver riconsiderato il problema di come indicare *diverse strutture di ponderazione* per il periodo d'osservazione, il Comitato ha concluso che in quest'ambito le banche debbano godere di maggiore flessibilità, sempre restando sottoposte al vincolo che il periodo d'osservazione "effettivo" sia non inferiore a un anno. Infine, benché richieda che le banche calcolino il valore a rischio su uno shock istantaneo equivalente a un movimento dei prezzi corrispondente a 10 giorni lavorativi (il *periodo di detenzione*), il Comitato concederà alle banche di aumentare o ridurre la misura del loro valore a rischio in modo tale da riportarla (ponderando per il tempo, n.d.T.) al periodo richiesto di 10 giorni, allo scopo di ridurre il peso dell'adeguarsi alle regole. Inoltre, verrà concessa una flessibilità più ampia di quanto inizialmente previsto per quel che riguarda il trattamento dei *rischi non lineari*.⁹

Infine, per quanto attiene al riconoscimento di una maggiore *diversificazione* tra portafogli di negoziazione, il Comitato è giunto alla conclusione che sarebbe opportuno permettere alla banca di tenere conto della correlazione empirica non soltanto nell'ambito di ampie categorie di rischio, ma anche tra categorie di rischio, a patto che le autorità di vigilanza siano convinte che il sistema di misurazione della correlazione adottato dalle banche sia concettualmente corretto e applicato con integrità scientifica.¹⁰ Una tale evoluzione sarebbe vista di buon occhio, dal momento che fornirebbe alle banche l'incentivo a diversificare la loro attività operativa, riducendo di conseguenza il rischio.

⁹ Ad esempio, dopo l'avvio dei primi approcci basati sui modelli alla fine del 1997, per un certo periodo le banche saranno autorizzate a modificare la propria misura del valore a rischio giornaliero per le opzioni di un fattore pari alla radice di dieci. Tuttavia, esse dovranno compiere ulteriori passi avanti nell'accertamento del rischio dei loro portafogli a fronte di diverse possibili variazioni dei prezzi, applicando, ad esempio, il metodo di Montecarlo e/o prove di stress. Inoltre, l'obiettivo finale comune che le banche dovranno continuare a perseguire sarà la misurazione della non linearità attraverso uno shock di prezzo equivalente a 10 giorni lavorativi con la completa rivalutazione delle posizioni, pur se con una certa flessibilità sulle metodologie specifiche da utilizzare.

¹⁰ In particolare, le banche dovrebbero verificare i loro dati ogni volta che i prezzi di mercato si modificano in modo significativo, ed effettuare prove di stress sulla stabilità delle correlazioni.

4. Considerazioni conclusive

La recente pubblicazione della versione definitiva delle indicazioni del Comitato di Basilea riguardo al modo di trattare il rischio di mercato, nell'ambito del processo di accertamento dell'adeguatezza patrimoniale delle banche che svolgono la propria attività a livello internazionale, ha confermato il fatto che il Comitato è disponibile ad ascoltare qualsiasi critica ragionevole alle proprie proposte. Le modifiche contenute nel documento finale rappresentano una gradita concessione al settore bancario, anche se, principalmente per motivazioni di tipo prudenziale, esse non si spingono fin dove alcune banche avrebbero voluto. Inoltre, ora si conosce la direzione nella quale il gruppo del G10 (esterno all'Unione Europea) sta conducendo la regolamentazione del rischio di mercato, cosa che dovrebbe servire da stimolo al dibattito nell'ambito di quelle istituzioni alternative (ad esempio l'Unione Europea e l'Organizzazione Internazionale per le Commissioni Mobiliari) direttamente interessate all'armonizzazione delle regolamentazioni tra nazioni e/o settori industriali.

BIBLIOGRAFIA

- BASLE COMMITTEE (1995), *Proposal to Issue a Supplement to the Basle Capital Accord to Cover Market Risks*, a consultative proposal, Basle, April.
- BASLE COMMITTEE (1996a), *Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks*, Basle, January.
- BASLE COMMITTEE (1996b), *Supervisory Framework for the Use of "Backtesting" in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements*, Basle, January.
- HALL, M.J.B. (1989), "The BIS capital adequacy "rules": a critique", *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*, June, pp. 207-227.
- HALL, M.J.B. (1995), "The measurement and assessment of market risk: a comparison of the European Commission and Basle Committee approaches", *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*, September pp. 283-330.